
Circolare di studio n. 22/2016

Periodo 16-31 dicembre

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>Novità per i pagamenti con il modello F24 da parte dei soggetti privati</i>	3
<i>Entro il 31 dicembre le modifiche all'impresa familiare</i>	4
<i>Tassonomia e Principi Contabili Italiani.....</i>	5
<i>Nuovo modello di dichiarazione d'intento.....</i>	6
<i>Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente.....</i>	6
<i>Lavoratori autonomi occasionali con redditi fino a € 5.000,00.....</i>	8
Agenda.....	9
<i>Scadenario dal 16 al 31 dicembre 2016.....</i>	9
Schede operative.....	16
<i>Termini per notifica avvisi di accertamento imposte dirette e Iva (riepilogo).....</i>	16
<i>Accertamento: regole inerenti al raddoppio dei termini per l'accertamento.....</i>	16
Check list contabile	19
<i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B.10.D del conto economico)</i>	19
Dossier Casi e Contabilità	22
<i>Rilevazione imposta sostitutiva sul Tfr-trattamento di fine rapporto per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti.....</i>	22
<i>Acquisto degli omaggi natalizi.....</i>	24

Bene a sapersi

Novità per i pagamenti con il modello F24 da parte dei soggetti privati

Con l'art. 7-quater, comma 31, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, è stata abrogata la lettera c) dell'art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, consentendo, ai contribuenti "privati", la possibilità di procedere ad effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000,00 con il modello F24 cartaceo.

Infatti, a seguito della citata abrogazione, se il modello F24 non evidenzia compensazioni, è necessario distinguere tra soggetti titolari di partita Iva e soggetti "privati", in quanto, come regola, non rileva più l'entità dell'importo dovuto (superiore, uguale o inferiore a € 1.000,00).

Ai fini procedurali, si pone in evidenza che:

- *per i soggetti titolari di partita Iva*, si rende operativo il generale obbligo di corresponsione esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (tra cui, il remote – home banking);
- *per i contribuenti privati e, quindi, non titolari di partita Iva*, oltre ai canali telematici predetti, si rende utilizzabile anche il modello cartaceo, a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore, uguale o inferiore a € 1.000,00).

Detta novità esplica effetti già in sede di corresponsione del saldo Imu e Tasi 2016, la cui scadenza è prevista per il 16 dicembre prossimo.

Termine per la presentazione della dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all'Agenzia delle entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online per il caso di non detenzione dell'apparecchio.

Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell'anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e di dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).

Il modello di dichiarazione sostitutiva, che è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e della Rai deve essere presentato:

- direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, disponibile sul sito internet delle entrate, utilizzando le previste credenziali rilasciate dall'Agenzia;
oppure:
- tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti);

tenendo presente che nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo "cp22.sat@postacertificata.rai.it".

Il modello di non detenzione ha validità annuale, e, conseguentemente, deve necessariamente risultare presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, con decorrenza dall'anno 2016, la presunzione di detenzione dell'apparecchio tv nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di un'utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato deve avvenire mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare, quindi, l'addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l'apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che, *se non veritiera*, comporta delle sanzioni anche penali.

Entro il 31 dicembre le modifiche all'impresa familiare

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, Tuir, nell'impresa familiare il reddito prodotto deve necessariamente risultare imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un ammontare, in ogni caso, complessivamente non superiore al 49% dell'entità di reddito d'impresa che risulta dal modello Unico del contribuente che riveste la qualifica di titolare.

L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, è un'impresa individuale nella quale uno o più familiari dell'imprenditore, collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.

Tale particolare tipo di impresa può essere costituita solamente da soggetti che esercitano un'attività commerciale o artigianale, tenendo presente che la qualifica di imprenditore compete esclusivamente al titolare dell'impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle "quote" dell'impresa stessa.

L'impresa può essere costituita dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell'impresa:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.

L'ingresso di un nuovo familiare, all'interno dell'impresa familiare già preconstituita, comporta la stipula di un nuovo atto.

Con l'art. 5, comma 4, del Tuir, viene specificamente stabilito che i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, devono risultare imputati a ciascun familiare, che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Tale modalità si rende operativa a condizione che:

- i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

- l'adempimento dichiarativo dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Le perdite dell'impresa familiare, invece, sono attribuite integralmente al titolare il quale, a differenza dei collaboratori, può utilizzarle fiscalmente in compensazione con redditi di altra natura (se si trova in contabilità semplificata) o con redditi della stessa natura (redditi d'impresa o di partecipazione) e il riporto a nuovo dell'eventuale eccedenza (se in contabilità ordinaria).

Ai fini operativi, si pone in rilievo che i partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, mentre non è necessario che nell'atto risultino specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, in quanto le medesime possono essere individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente).

Gli effetti fiscali connessi con l'attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

- *di un'impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare*, nel qual caso i medesimi si producono con decorrenza dallo stesso periodo di imposta e, di conseguenza, l'imputazione troverà operatività dall'anno di costituzione;
- *di un'impresa già esistente che nel corso dell'esercizio diventa impresa familiare*, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto;
- *dell'ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente*, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto.

Ne deriva, di conseguenza, che per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2017, l'atto deve necessariamente risultare stipulato entro il 31 dicembre 2016; se l'atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 7 gennaio 2017), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore opererà solamente dal 2018.

In altri termini, ai fini fiscali per il periodo d'imposta 2016, un familiare che:

- *ha iniziato a collaborare nel corso del 2016, dopo aver stipulato contestualmente la scrittura privata autenticata*, non avrà diritto a beneficiare dell'imputazione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- *ha cessato l'attività nel corso del 2016*, avrà diritto all'attribuzione di una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno.

Tassonomia e Principi Contabili Italiani

E' stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata "PCI2016-11-14", che:

- è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139;
- deve essere obbligatoriamente utilizzata per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali.

Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il citato decreto in recepimento della direttiva 34/UE/2013, la nuova Tassonomia risulta caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

- l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- il bilancio consolidato, invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL)

Per giungere alla nuova versione della tassonomia in modo di recepire il più ampio possibile contributo da parte di tutti gli operatori è stata effettuata una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 30 settembre.

Il documento descrittivo (pdf) della nuova Tassonomia (prospetti e nota integrativa) è disponibile al seguente link "[tassonomia_pci_2016-11-14](#)", mentre il formato XBRL della Tassonomia è scaricabile al seguente link "[2016-11-14](#)".

Nuovo modello di dichiarazione d'intento

Con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stata resa disponibile la nuova versione della dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, che, in pratica, sostituisce quella approvata con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015.

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all'Agenzia, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento".

Detto nuovo modello può essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente

La determinazione dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di paga costituisce un prelievo di tipo non definitivo, ma provvisorio e parziale, in quanto il periodo d'imposta di riferimento deve essere individuato nell'anno solare.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, deve necessariamente essere eseguita in relazione all'intero reddito di competenza del percipiente percepito nell'arco dell'anno solare.

Infatti, l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i datori di lavoro o sostituti d'imposta che pongono in essere erogazioni di compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti ad eseguire l'*operazione di conguaglio* tra le ritenute alla fonte operate sulle somme e sui valori corrisposti e l'imposta che si rende dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti medesimi, tenendo in considerazione delle detrazioni d'imposta di competenza e, se oggetto di specifica richiesta, degli oneri deducibili, di regola, con le competenze del mese di dicembre *oppure*:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
e, *in caso di cessazione del rapporto di lavoro*:
- alla data della cessazione;

Le operazioni da effettuare in sede di *conguaglio annuale* possono essere così schematizzate:

- 1) rilevazione dei compensi globali imponibili erogati dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) nel corso dell'anno (anche per più rapporti di lavoro), comprese le mensilità aggiuntive e le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se di competenza del 2016 e, quindi, si devono comprendere le

mensilità aggiuntive e i premi e si devono escludere le competenze arretrate e le indennità di trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali trattenute effettuate ai lavoratori pensionati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;

- 2) integrare l'ammontare imponibile predetto delle somme e dei valori imponibili corrisposti da terzi, come, a titolo meramente indicativo le indennità di infortunio corrisposte direttamente dall'Inail, le corrisposizioni in forma periodica da parte di fondi pensione complementari, le borse di studio, le indennità di presenza e/o altri compensi erogati dallo Stato, Regioni, ecc., che risultano comunicati dal lavoratore dipendente o, entro il 12 gennaio 2016, dallo stesso soggetto erogante;
- 3) aggiungere, se il lavoratore dipendente lo richiede espressamente, i redditi che gli sono stati corrisposti da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento nel corso dell'anno 2015, compresi, ovviamente, quelli che sono stati erogati da soggetti non tenuti ad eseguire le ritenute alla fonte (si ritiene utile rammentare che nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con il medesimo sostituto d'imposta, indipendentemente dalla richiesta del sostituto d'imposta o lavoratore interessato, l'operazione di conguaglio deve necessariamente comprendere tutti i valori e le somme complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno);
- 4) conteggiare a favore del sostituto d'imposta o percipiente gli eventuali oneri deducibili;
- 5) ricalcolare l'imposta globale lorda dovuta sull'entità complessiva del reddito di lavoro dipendente sulla base degli scaglioni di reddito annuale e delle aliquote corrispondenti;
- 6) detrarre, dopo averne individuata l'esatta determinazione, dall'*imposta lorda dovuta* le varie detrazioni d'imposta spettanti, tra cui quelle per carichi di famiglia.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo, tra l'altro a titolo di mera indicazione senza pretesa di completezza, che:

- si devono considerare *familiari a carico dal punto di vista fiscale*, purché fruiscano di redditi, al lordo degli oneri deducibili, non superiori a € 2.840,51, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati e gli altri familiari (genitori, anche adottivi, ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore e suoceri, fratelli e sorelle e discendenti dei figli), solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - ai fini del calcolo del tetto di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono necessariamente essere considerate anche la rendita dell'abitazione principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica (infatti, queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono, quindi, comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono, ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia), i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai frontalieri (ad esempio, coloro che lavorano a Montecarlo e a San Marino);
 - l'ammontare delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico;
 - il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni;
 - le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia;
- 7) applicare e, quindi, riconoscere l'eventuale credito d'imposta spettante in relazione ai redditi prodotti all'estero, se alla formazione dell'entità imponibile sono concorsi redditi di lavoro dipendente prestato

all'estero con assoggettamento a tassazione in via definitiva;

- 8) individuare il conguaglio d'imposta procedendo a detrarre dall'ammontare dell'imposta lorda le detrazioni spettanti e l'imposta effettivamente trattenuta nel corso delle erogazioni dei vari periodi di paga dell'anno sia dal datore di lavoro, sia, se ne ricorrono le condizioni, da terzi che hanno proceduto a erogare compensi e/o emolumenti compresi nell'operazione in argomento.

Lavoratori autonomi occasionali con redditi fino a € 5.000,00

L'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto l'iscrizione alla "Gestione Separata" dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a € 5.000,00 nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del codice civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro autonomo occasionale si distingue per:

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che i primi € 5.000,00 annui costituiscono una *soglia di esenzione* dall'obbligo contributivo.

I *redditi da lavoro autonomo occasionale* sono fiscalmente classificati fra i "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l del Tuir, tenendo presente che a norma dell'art. 71, comma 2 del medesimo testo unico, l'imponibile deve necessariamente risultare ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai *committenti occasionali* il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione separata, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Se tale soglia fosse superata con il concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese.

Ai lavoratori autonomi occasionali si rendono operative le medesime regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

Agenda

Scadenario dal 16 al 31 dicembre 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> . Inoltre, entro la data in esame deve anche essere corrisposta l'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF di competenza del mese precedente.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	
16	CONTRIBUTI INPS-DATORI DI LAVORO AGRICOLO I Datori di lavoro agricolo devono procedere al pagamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato inerenti al trimestre aprile-giugno dell'anno in corso.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese	

	precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	EREDI Versamento, da parte degli eredi delle persone decedute dopo il mese di febbraio scorso, delle somme dovute dal de cuius per l'anno 2015.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di ottobre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di ottobre (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state	

	svolte nel corso del mese precedente.	
16	IMU E TASI Versamento del saldo dell'Imu e/o Tasi dovuta per l'anno in corso.	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza del mese precedente; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva del mese di ottobre (<i>secondo mese precedente</i>). 	
16	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di ottobre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 novembre 2016)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.	
16	RIVALUTAZIONE TFR-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I datori di lavoro sostituti d'imposta devono procedere al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 17% sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine rapporto maturate nell'anno solare in corso, tenendo presente che lo stesso deve essere commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente o, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell'anno in cui è dovuto l'acconto medesimo.	
16	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive.</p>	
16	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di ottobre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 novembre 2016)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni del mese e/o del trimestre precedente, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
27	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
27	<p>IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</p> <p>Pagamento dell'acconto Iva 2017.</p>	
27	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.</p>	
	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO</p>	

28	Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tuir, collegati alla rete telematica, del terzo pagamento per il periodo contabile novembre-dicembre, di entità pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.	
29	ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA I contribuenti tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro lo scorso 30 settembre, in caso di omesso adempimento, hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione mediante presentazione telematica tardiva dei modelli Unico 2016, IRAP 2016 e/o Iva (se non compresa nel modello Unico), oltre al versamento della prevista sanzione amministrativa ridotta.	
30	CONTABILITÀ CON SISTEMI MECCANOGRAFICI I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attivato la contabilità con sistemi meccanografici devono procedere alla stampa su carta delle scritture contabili relative all'anno 2014.	
30	CONTRIBUENTI "SOLARI" CHE CONSERVANO DOCUMENTI O REGISTRI IN FORMA INFORMATICA I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica devono procedere alla chiusura del processo di conservazione informatica dei documenti, inerenti all'anno precedente, tramite apposizione, sull'insieme di archiviazione, del riferimento temporale opponibile ai terzi.	
30	LIBRO INVENTARIO Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono procedere alla redazione e alla sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio o anno solare precedente.	
30	LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
30	RAVVEDIMENTO SECONDA O UNICA RATA DOVUTE PER L'ANNO IN CORSO I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires "solari", hanno la possibilità, se ne ricorrono le condizioni, a procedere alla regolarizzazione degli adempimenti inerenti al versamento della seconda o unica rata di acconto, il cui termine è scaduto lo scorso 30 novembre, corrispondendo la sanzione amministrativa ridotta, oltre agli interessi legali.	
31	ACQUISTI DA SAN MARINO Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente.	
31	ANTIRICICLAGGIO- SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO I soggetti che effettuano operazioni in oro devono procedere alla trasmissione	

	telematica della dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (Uif) inerente alle operazioni, di valore pari o superiore a € 12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente.	
31	AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI NELL'APPOSITO ALBO Gli autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo devono procedere ad annotare, se già non fatto, le fatture emesse nel corso del trimestre luglio-settembre.	
31	CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: <ul style="list-style-type: none">• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;• ai collaboratori coordinati e continuativi;• ai lavoratori a progetto;• ai lavoratori autonomi occasionali;• ai venditori a domicilio;• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.	
31	EREDI-MODELLO UNICO PF-PRESENTAZIONE Gli eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo al 30 giugno scorso, possono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (con modello Unico cartaceo) presso gli uffici postali, mentre se viene effettuato l'invio telematico, il termine si deve intendere operativo entro il 31 marzo prossimo. In merito, è opportuno tenere in considerazione che per le persone decedute la dichiarazione dei redditi deve essere presentata da uno degli eredi con specificazione, sul frontespizio del modello, del codice fiscale e degli altri dati personali del contribuente deceduto, mentre l'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" e sottoscrivere la dichiarazione.	
31	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.	
31	IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE I soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale devono procedere ad effettuare la corresponsione della sesta rata bimestrale utilizzando il modello F24.	
31	INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a trasmettere in via telematica: <ul style="list-style-type: none">• all'Agenzia delle entrate e/o all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate nel mese precedente;	

	<ul style="list-style-type: none"> • all'Anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel corso del mese precedente; • all'Anagrafe tributaria, delle informazioni e dei dati, inerenti al mese precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere; • all'Agenzia delle entrate, delle informazioni inerenti ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno solare precedente a persone fisiche non residenti. 	
31	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
31	<p>OPZIONE PER IL REGIME EX L. 16 DICEMBRE 1991, N. 398</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare devono procedere a comunicare alla Siae competente, in ragione del domicilio fiscale, l'esercizio dell'opzione, vincolante per cinque anni, per il regime ex L. 16 dicembre 1991, n. 398, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tenendo presente che detta opzione deve essere anche segnalata all'Ufficio delle entrate.</p>	
31	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO</p> <p>Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, accordata per situazione di difficoltà.</p>	
31	<p>REGIME RISPARMIO GESTITO O AMMINISTRATO</p> <p>Termine per procedere ad esercitare e/o a revocare, con effetto dall'anno successivo, l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>per il regime del risparmio amministrato</i> ai fini del capital gain, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati; • <i>per il regime del risparmio gestito</i> ai fini dei redditi di capitale e del capital gain, relativo agli strumenti finanziari rientranti in rapporti di gestione individuale di patrimoni presso intermediari abilitati. 	
31	<p>SCHEDA CARBURANTE</p> <p>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>	

Schede operative

Termini per notifica avvisi di accertamento imposte dirette e Iva (riepilogo)

Anno	Adempimento dichiarativo presentato	Adempimento dichiarativo omesso	Presenza di denuncia penale con dichiarazione presentata	Presenza di denuncia penale con dichiarazione non presentata
2007	31 dicembre 2012	31 dicembre 2013	31 dicembre 2016	31 dicembre 2018
2008	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014	31 dicembre 2017	31 dicembre 2019
2009	31 dicembre 2014	31 dicembre 2015	31 dicembre 2018	31 dicembre 2020
2010	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	31 dicembre 2019	31 dicembre 2021
2011	31 dicembre 2016	31 dicembre 2017	31 dicembre 2020	31 dicembre 2022
2012	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018	31 dicembre 2021	31 dicembre 2023

Accertamento: regole inerenti al raddoppio dei termini per l'accertamento

REGOLE OPERATIVE DI RIFERIMENTO		
<i>Tipologia atto</i>	<i>Notifica</i>	<i>Raddoppio dei termini</i>
Atti impugnabili in genere	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Avvisi di accertamento	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Inviti a comparire emessi per definizione accertamento	Notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento entro il 31 dicembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento dopo il 31 dicembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Provvedimenti sanzioni amministrative/tributarie	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
	Notifica/conoscenza degli atti entro il 2	Si, raddoppio termini

Pvc-processi verbali di constatazione	settembre 2015 + notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre 2015	previsto
	Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 + notifica dell'accertamento dopo il 31 dicembre 2015	No, raddoppio termini non previsto

TERMINI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE RISPETTARE PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI			
<i>Anno o periodo d'imposta</i>	<i>Anno presentazione del modello Unico</i>	<i>Dichiarazione presentata</i>	<i>Dichiarazione omessa</i>
		<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>	<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>
2009	2010	2014	2015
2010	2011	2015	2016
2011	2012	2016	2017
2012	2013	2017	2018
2013	2014	2018	2019
2014	2015	2019	2020
2015	2016	2020	2021

In caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente all'anno o periodo di imposta in cui risulta commessa la violazione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di notificare l'accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentato l'adempimento dichiarativo, nell'ipotesi di dichiarazione omessa o nulla.

TERMINI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE RISPETTARE PER L'ACCERTAMENTO - IVA			
<i>Anno o periodo d'imposta</i>	<i>Anno presentazione adempimento dichiarativo</i>	<i>Dichiarazione presentata</i>	<i>Dichiarazione omessa</i>
		<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>	<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>
2009	2010	2014	2015
2010	2011	2015	2016
2011	2012	2016	2017
2012	2013	2017	2018
2013	2014	2018	2019
2014	2015	2019	2020
2015	2016	2020	2021

In caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente all'anno o periodo di imposta in cui risulta commessa la violazione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di notificare l'accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentato l'adempimento dichiarativo, nell'ipotesi di dichiarazione omessa o nulla.

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – IVA E IMPOSTE DIRETTE - IN PRESENZA DI RINVENIMENTO DEGLI ELEMENTI PENALMENTE RILEVANTI

<i>Anno o periodo d'imposta</i>	<i>Anno presentazione adempimento dichiarativo</i>	<i>Dichiarazione presentata</i>	
		<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>	<i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i>
2005	2006	2014	2015
2006	2007	2015	2016
2007	2008	2016	2017
2008	2009	2017	2018
2009	2010	2018	2019
2010	2011	2019	2020

Nel caso di rinvenimento di elementi penalmente rilevanti può essere attivato il raddoppio dei termini, se si concretizza in un momento in cui i termini per l'accertamento siano già decaduti.

Check list contabile

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B.10.D del conto economico)

● Riscontri contabili e controlli				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
E' stato verificato se i criteri e le modalità di valutazione e di contabilizzazione utilizzati per i componenti della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" risultano uniformi rispetto al precedente esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", ed, in particolare, per il valore nominale dei crediti (commerciali e diversi), se risultano rettificati mediante specifici fondi di svalutazione che valutano e giustificano possibili o eventuali:				
● abbuoni e/o sconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● perdite previste per inesigibilità che non si sono manifestate nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, ma che possono risultare sia latenti, sia temute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● perdite previste per inesigibilità che si sono manifestate nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● rettifiche di fatturazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● altre cause di minor realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato verificato, per i crediti rilevati al presumibile valore di realizzo in valuta estera, se la differenza di entità che è stata imputata quale svalutazione è conseguente alla stima del recupero e non alla mera conversione di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato riscontrato se l'annotazione iniziale di eventuali ratei o risconti attivi che fanno riferimento a specifici componenti reddituali di natura non finanziaria, sono stati aggiornati o se sussiste la necessità di effettuare integrazioni e/o variazioni di allineamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Controllo imputazione delle scritture di assestamento				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, i valori che compongono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, le contabilizzazioni al fondo svalutazione dei ratei e risconti attivi che fanno riferimento ad eventuali componenti reddituali di natura non finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Nota integrativa				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la quota di imputazione all'esercizio sociale? <input type="checkbox"/> - per le rettifiche di valore? <input type="checkbox"/> - per la conversione dei valori espressi in valuta estera? <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", risultano motivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli eventuali cambiamento dei criteri di imputazione e calcolo che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali? <input type="checkbox"/> - le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria? <input type="checkbox"/> - gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta? <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", risultano evidenziati e commentati:				

<ul style="list-style-type: none"> - i dati dell'esercizio sociale o periodo d'imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell'esercizio in corso? - i conseguenti criteri seguiti per l'assestamento e/o per l'adattamento posto in essere? <i>oppure:</i> - i presupposti che hanno determinato l'impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", risultano analizzate le eventuali non comparabilità della voce del periodo d'imposta o dell'esercizio sociale precedente con quelle del periodo in corso?</p> <p>Inoltre, è stato valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conseguente adattamento compiuto? <i>oppure:</i> - l'impossibilità ad eseguire il coerente adattamento? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Rilevazione imposta sostitutiva sul Tfr-trattamento di fine rapporto per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti

Tra le rilevazioni di fine esercizio è necessario procedere alla rilevazione dell'accantonamento del Tfr-trattamento di fine rapporto riguardante i lavoratori dipendenti, che deve risultare individuato nella somma della quota del trattamento maturata nel corso dell'anno solare per singolo lavoratore e dell'incremento (o rivalutazione) del fondo degli anni precedenti, tenendo presente che sulla rivalutazione il datore di lavoro delle calcolare e corrispondere l'imposta sostitutiva utilizzando modello F24, entro il 16 dicembre quale acconto (codice tributo: 1712) ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo quale saldo (codice tributo: 1713).

Si ritiene opportuno rammentare che dal trattamento maturato dal 1° gennaio 2007, i lavoratori hanno avuto la possibilità di scegliere diverse forme di previdenza a seconda della presenza numerica dei dipendenti del datore di lavoro.

Infatti:

- per le imprese con meno di 50 dipendenti, il Tfr-trattamento di fine rapporto poteva risultare gestito dall'azienda o da specifici fondi di previdenza complementare;
- per le imprese con almeno 50 dipendenti, il Tfr-trattamento di fine rapporto poteva risultare gestito da specifici fondi di previdenza complementare oppure dal fondo di tesoreria Inps (Tfr in azienda)

In contabilità generale d'impresa, i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti:

- per il versamento in acconto dell'imposta sostitutiva che deve essere eseguito nel mese di dicembre (16 dicembre 2016), ipotizzato di € 1.250,00, la rilevazione assumerà la seguente articolazione:

----- 16 dicembre 2016 -----			
Erario c/ imposta sostitutiva Tfr- trattamento di fine rapporto (stato patrimoniale)	a	Banca c/c o C/c postale (stato patrimoniale)	1.250,00

- al 31 dicembre (di regola, alla fine dell'esercizio) devono procedere a rilevare l'effettivo accantonamento Tfr dell'anno comprensivo della rivalutazione. Ipotizzando un accantonamento complessivo di competenza di € 24.900,00 e un ammontare di imposta sostitutiva pari a € 1.700,00), con la seguente scrittura:

----- 31 dicembre 2016 -----			
Accantonamento Tfr (Conto economico)	a	Diversi	26.600,00
	a	Fondo trattamento di fine rapporto (stato patrimoniale)	24.900,00

	a	Erario c/imposta sostitutiva Tfr-trattamento di fine rapporto	1.700,00
		<i>(stato patrimoniale)</i>	

- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva che deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (per il 2016, entro il 16 febbraio 2017), ipotizzato pari a € 450,00, la rilevazione assumerà la seguente articolazione:

----- 16 febbraio 2017 -----			
Erario c/ imposta sostitutiva Tfr- trattamento di fine rapporto <i>(stato patrimoniale)</i>	a	Banca c/c o C/c postale <i>(stato patrimoniale)</i>	450,00

tenendo presente che nell'ipotesi in cui il versamento dell'acconto è stato effettuato per un'entità superiore alla somma dovuta, si concretizza un credito verso l'Erario, che può essere validamente compensato in sede di presentazione del modello F24.

Caso – si ipotizzi che l'ammontare dell'imposta sostitutiva Tfr-trattamento di fine rapporto da contabilizzare alla fine del periodo d'imposta sia pari a € 1.100,00 e che, entro il 16 dicembre è stato corrisposto un acconto pari a € 1.250,00.

La differenza tra i due importi, pari ad € 150,00 (€ 1.250,00 - € 1.100,00) determina il sorgere di un credito nei riguardi dell'Erario. Tale credito, come detto, è validamente utilizzabile in compensazione.

In contabilità generale d'impresa, la rilevazione assumerà la seguente articolazione:

----- 31 dicembre 2016 -----			
Accantonamento Tfr <i>(Conto economico)</i>	a	Diversi	26.000,00
	a	Fondo trattamento di fine rapporto <i>(stato patrimoniale)</i>	24.900,00
	a	Erario c/imposta sostitutiva Tfr-trattamento di fine rapporto <i>(stato patrimoniale)</i>	1.100,00

Al momento dell'utilizzo del credito dell'imposta sostitutiva Tfr-trattamento di fine rapporto (per ipotesi in sede di versamento dei contributi Inps relativi al mese di dicembre 2016 per € 1.450,00) la scrittura contabile risulterà così impostata:

----- 16 gennaio 2017 -----			
-----------------------------	--	--	--

Inps c/contributi lavoro dipendente (stato patrimoniale)	a	Diversi	1.450,00
	a	Banca c/c o C/c postale (stato patrimoniale)	1.300,00
	a	Erario c/imposta sostitutiva Tfr-trattamento di fine rapporto (stato patrimoniale)	150,00

Acquisto degli omaggi natalizi

E' in arrivo il Natale e, come ogni anno, si presenta il caso degli *omaggi ai lavoratori dipendenti e alla clientela*, tenendo presente che questi ultimi possono rientrare nell'ambito della categoria delle spese di rappresentanza e, quindi, in relazione all'imposizione diretta, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a € 50,00, mentre per quelli di costo unitario superiori a detto ammontare è necessario fare riferimento ai limiti di deduzione previsti dal D.M. 19 novembre 2008.

Ai fini Iva la detraibilità dell'imposta è integrale se il valore o costo unitario del bene non risulta di entità, anche in questo caso, superiore a € 50,00.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che tale detraibilità esplica effetti all'atto dell'acquisto, è, quindi, cosa succede nel momento della regalia?

Il contribuente o soggetto passivo del tributo si trova di fronte ad una differenziazione a seconda che il bene oggetto dell'omaggio rientri o meno nell'ambito dell'attività di impresa, come specificato nel seguente prospetto:

<i>Tipologia di omaggio</i>	<i>Regime Iva alla cessione</i>
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo superiore a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo inferiore o pari a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni rientranti nella attività produttiva dell'azienda di qualsiasi importo	Come regola: cessione imponibile, tenendo in considerazione che se viene applicata l'indetraibilità del tributo in sede di acquisto del bene, la cessione deve essere considerata fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Dal punto di vista contabile, se l'operatore economico o soggetto passivo acquista un bene per regalarlo, all'atto dell'acquisto, unitamente all'esborso finanziario procederà a contabilizzare la spesa (componente negativo di reddito) nel conto economico in una specifica voce o conto acceso alla categoria degli "omaggi".

Nel caso in cui l'omaggio è un bene che costituisce oggetto dell'attività d'impresa del soggetto passivo Iva?

Se l'omaggio o, meglio, la cessione del bene a titolo di "omaggio", può risultare posta in essere con emissione di una fattura per ogni singola operazione oppure con una "autofattura".

Nell'ipotesi di cessione del bene a titolo di "omaggio" con fattura, la scrittura contabile assumerà la seguente articolazione:

Crediti verso clienti (Stato patrimoniale)	a	Diversi
	a	Omaggi a clienti (conto economico)
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)

A questo punto è necessario considerare se il soggetto cedente applica o meno la rivalsa dell'Iva, nel qual caso in fattura deve risultare specificato se si tratta di un'operazione:

- ... con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- ... senza obbligo di rivalsa dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Caso - si supponga che un operatore economico soggetto Iva abbia ceduto gratuitamente ad un cliente beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Il valore normale di tali beni è di € 100,00 e che l'aliquota Iva applicabile all'operazione è del 22%.

Soluzione - nell'ipotesi di applicazione:

- della rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:
 - per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi (conto economico)	100,00
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)	22,00

e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente, che in realtà ammonta a soli € 22,00, ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Ricavi per omaggi (conto economico)	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	100,00
--	---	---	--------

oppure:

Spese di rappresentanza (conto economico)	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	100,00
--	---	---	--------

- della non rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:
 - per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi (conto economico)	100,00
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)	22,00

e, quindi, , con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Diversi	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	122,00
Ricavi per omaggi (conto economico)			100,00
Imposte non deducibili			22,00

oppure:

Diversi	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	122,00
Spese di rappresentanza (conto economico)			100,00
Imposte non deducibili			22,00

Per quanto attiene agli omaggi ai lavoratori dipendenti è necessario distinguere se gli stessi:

- non rientrano nell'attività di impresa, di qualunque importo, nel qual caso devono risultare contabilizzati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere non detraibile;
- rientrano nell'attività di impresa, di qualunque importo, devono essere imputati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere, come regola, detraibile.